



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 54 del 16/04/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 20 marzo 2015, n. 102

L. 241/1990 e smi, D.Lgs. 152/2006 e smi, L.R. 11/2001 e smi. Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - "Ampliamento per approfondimento ed estensione areale dell'attività estrattiva: Minervino Murge, Fg. 11 p.lla 30, 62, 64, 65, 67, con la p.lla 70 già interessata da coltivazione autorizzata con decreto 29/DIR/11" Proponente: Cementeria Costantinopoli S.r.l. - s.s. 93 Km. 76 85022 Barile (PZ) Basilicata.

L'anno 2015 addì 20 del mese di Marzo in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia,

IL DIRIGENTE del SERVIZIO ECOLOGIA

VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 "Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale" ed in particolare gli artt. 4 e 5.

VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto "Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali".

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

VISTO l'art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile".

VISTO l'art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

VISTA il D.P.G.R. Puglia 22 febbraio 2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTA la D.G.R. 26 aprile 2011 n.767 di organizzazione dei servizi di Presidenza e della Giunta Regionale.

VISTA la D.G.R. 2572/2010 del 23/11/2010 con cui è stato conferito l'incarico di dirigente ad interim del Servizio Ecologia all'Ing. Antonello Antonicelli;

VISTA la Determinazione n.25 del 21/11/2014 del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione di conferimento dell'incarico di dirigente ad interim dell'Ufficio VIA - VInCA all'Ing. Antonello Antonicelli;

Al SENSI degli artt. 10 e 26 del. D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. e degli artt. 5bis, 13 e 14 della L.R. 12 aprile 2001 n.11 "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale" e s.m.i., sulla scorta dell'istruttoria tecnica condotta, ai sensi del R.R. 17 maggio 2011 n.10, dal Comitato Regionale di V.I.A, di tutti i pareri espressi dagli Enti a vario titolo coinvolti nel procedimento, dell'istruttoria amministrativo - istituzionale resa dall'Ufficio VIA e VInCA, degli esiti delle Conferenze dei Servizi svolte

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990 n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 117 "Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 13 agosto 2010 n.155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- il D.M. 24.4.2008, denominato "Decreto Interministeriale Tariffe";
- D.C.R. 20 ottobre 2009 n.230 "Piano di Tutela delle Acque"
- la L.R. 20 agosto 2012 n.24 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali";
- l'art. 23 della L.R. 03 luglio 2012 n. 18 recante "Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012";
- la L.R. 14 giugno 2007 n.17 "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale" e s.m.i.;
- la L.R. Puglia 12 aprile 2001 n.11 "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale" e s.m.i.;
- la L.R. Puglia 22 gennaio 1999 n.7 "Disciplina delle emissioni odorifere delle aziende. Emissioni derivanti da sansifici. Emissioni nelle aree a elevato rischio di crisi ambientale";
- L.R.19 dicembre 1983 n.24 "Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia";
- la L.R. n. 20 del 7 ottobre 2009, "Norme per la pianificazione paesaggistica";
- la L.R. n.37 del 22 maggio 1985 e s.m.i. "Norme per la disciplina dell'attività delle cave";
- il R.R. Puglia 12 dicembre 2011 n.26 Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I. [D.Lgs.n.152/2006, art.100 - comma 3]";
- il R.R. 9 dicembre 2013 n.26 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia" (attuazione dell'art.113 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.)";
- il R.R. n. 3 del 08 aprile 2008 "Regolamento di organizzazione e di funzionamento dello sportello unico regionale per le attività estrattive";
- la D.G.R. 16 maggio 2011 n. 1099 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n.10/2011;
- la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: "Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Individuazione della "Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse";
- D.G.R. n. 1748 del 15 dicembre 2000, con cui è stato approvato definitivamente il Piano Urbanistico

Territoriale Tematico per il Paesaggio (P.U.T.T./P.)

- D.G.R. n. 1435 del 2 agosto 2013 con cui è stato adottato il nuovo piano paesaggistico (PPTR);

Tenuto conto che:

- con istanza del 23.02.2007, la Società Cementeria Costantinopoli S.r.L. ha richiesto la compatibilità ambientale per il progetto di ampliamento della cava, da intendersi così come definito all'art. 1 del R.R. 8 aprile 2008 n.3, sita in Minervino Murge (BAT) ed identificata al catasto terreni come di seguito specificato:

- Fg. 11 p.lla 70, cava esistente autorizzata con Decreto 29/DIR/11, interessata da ampliamento per approfondimento;

- Fg.11 p.lle 30, 62, 64, 65, 67, nuovi terreni oggetto dell'ampliamento per espansione areale della cava esistente.

- con D.D. del Servizio Urbanistica n. 85 del 24 giugno 2009, stante - in particolare - l'interferenza dell'area di ampliamento della cava con le perimetrazioni ATD del Puttp "zona a gestione sociale Bassa Murgia" e "Zona di ripopolamento e cattura Il Capitolo", veniva rilasciata autorizzazione paesaggistica con prescrizioni "limitatamente alla sola coltivazione per approfondimentodell'ambito d'intervento già interessato dall'attività estrattiva, ovvero limitatamente all'areale già trasformato dall'attività di cava esistente".

- la Società, avendo ottenuto autorizzazione paesaggistica per il solo approfondimento, e quindi non potendo eseguire l'ampliamento areale della cava, con nota depositata in data 02.02.2011 richiedeva la sospensione del procedimento di compatibilità ambientale avviato nel 2007;

- a seguito dall'approvazione del piano faunistico venatorio provinciale 2009 - 2014 nonché del PUG di Minervino Murge, che hanno modificato la caratterizzazione vincolistica dell'area, la Società ha richiesto, in data 29.10.2012, il riesame dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata con D.D. 85/2009, e successivamente, in data 21.11.2012, con nota acquisita al prot. del Servizio Ecologia n.9871 del 28.11.2012, il prosieguo del procedimento di compatibilità ambientale;

- con nota prot. del Servizio Ecologia n. 3088 del 26.03.2013 e successive note n. 6987 del 16.07.2013, n. 9503 del 09.10.2013 e 5017 del 27.05.2013, veniva formalizzato agli Enti portatori di interesse il riavvio/proseguimento del procedimento di compatibilità ambientale di cui all'istanza del 2007, e veniva richiesto altresì l'espressione del parere di competenza aggiornato.

Viste le scansioni procedimentali ed i contributi istruttori svolti per il procedimento di che trattasi, di seguito sintetizzati:

- nota prot. n. 37198 del 25.06.2013 di ARPA, con cui è stato espresso parere sfavorevole alla istanza di ampliamento della cava di calcare in atti;

- nota prot. AOO_036_20280 del 30.09.2013 del Servizio Foreste della Regione Puglia in cui è affermato che i terreni interessati ai lavori di ampliamento della cava in oggetto non risultano soggetti al vincolo per scopi idrogeologici e pertanto non necessitano di nulla osta forestale;

- nota prot. n. 11634 del 03.10.2013 della Soprintendenza dei Beni archeologi della Puglia con cui è stata evidenziata l'assenza di elaborati relativi alla carta del rischio archeologico, nonché di atti documentali e cartografici volti ad attestare l'adeguamento alle norme di salvaguardia del PPTR. Con successiva nota del Servizio Ecologia veniva invitata la società a fornire detta documentazione.

- nota prot. n. 12843 del 03.10.2013 dell'Autorità di Bacino Puglia con cui è stata ribadita la validità del parere già rilasciato con nota prot. n. 7491 del 28.07.2008. In detto parere veniva espresso parere di compatibilità dell'istanza di ampliamento per la cava in oggetto subordinando lo stesso alle azioni e condizioni illustrate nel medesimo parere.

- nota acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. AOO_089_4748 del 16.05.2014, con cui la società ha trasmesso documentazione integrativa.

- nota acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 67 del 03.01.2014, con cui la società ha trasmesso la documentazione integrativa richieste dal MiBAC - SABP per le Province di Bari, BAT e Foggia con propria nota n.11634/2013.

- nota prot. n. 3913 del 17.04.2014 con cui la Direzione Regionale BAP, sulla scorta del parere endoprocedimentale trasmesso con nota prot. n. 3641 del 09.04.2014 dalla SPBAP BA - BAT - FG, condividendone le conclusioni, ha “ritenuto di esprimersi negativamente rispetto alla proposta progettuale” di che trattasi.
- nota acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 4748 del 16.05.2014, con cui la Società ha inviato documentazione integrativa a seguito della partecipazione alla seduta del Comitato reg.le di VIA del 01.04.2014;
- l'Atto Dirigenziale n.94 del 15 maggio 2014 con cui il Servizio Urbanistica ha rilasciato autorizzazione paesaggistica con prescrizioni per l'ampliamento areale della cava, ridimensionato in termini di superficie a tutela del reticolo fluviale: “l'ampliamento della superficie areale della cava dovrà escludere parte della particella 64 ed in minima parte la particella 67 del Fg.11. In particolare l'ampliamento dovrà interessare le particelle 30, e parte della particelle 67 e 64 così come delimitate dalla congiungente i punti A e B, con coordinate UTM WGS 84 A: 589.231,9 - 4.555.269 e B: 589.340 - 4.555.286, indicata con il tratteggio nell'immagine di seguito riportata.”
- nota prot. n. 52093-14 del 11.09.2014, con cui il Settore Ambiente, Rifiuti, Contenzioso della Provincia di BAT, ha comunicato che “al fine di poter esprimere parere definitivo in merito all'intervento proposto, il proponente - qualora ritenga di adeguarsi alle prescrizioni degli Enti coinvolti nel procedimento de quo - depositi documentazione tecnico - progettuale aggiornata, unitamente allo Studio previsionale di impatto acustico e sulla qualità dell'aria relativo all'area in ampliamento”.
- nota prot. del Servizio Ecologia n. AOO_089_8601 del 02.10.2014 con cui è stato trasmesso il parere espresso in data 01.10.2014 dal Comitato di VIA Reg.le, prot. del Servizio Ecologia n. AOO_089_8601 del 02.10.2014. In detto parere veniva evidenziata la necessità che il proponente producesse la documentazione progettuale rimodulata in maniera conforme a quanto indicato nella D.D. n.94 del 15/05/2014 del Servizio urbanistica e nelle note dell'Autorità di Bacino n. 7481 del 28/07/2008 e n.12843 del 03/10/2013;
- nota acquisita al prot. del Servizio Ecologia n.AOO_089_9797 del 27.10.2014, con cui la società ha trasmesso la documentazione progettuale rimodulata, cui vengono riferite le determinazioni del procedimento;
- nota prot. AOO_036_303 del 08.01.2015, con cui il Servizio Foreste - Sezione Provinciale di Bari del Servizio foreste, ha ribadito quanto espresso con nota n. 20280 del 30.09.2013 ed ha comunicato che “in considerazione del soprassuolo presente in particolare sulle particelle n. 64-30 e 67 del Fg.11 valgono le norme di cui all'art.3 del R.R.10/2009 e dell'art.74 delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigente in Provincia”. Con la medesima nota, altresì, veniva specificato che non essendo pervenuta alcuna documentazione utile all'espressione del parere sulla possibilità o meno di autorizzare il taglio delle piante d'interesse forestale presenti, l'Ufficio al momento non era nelle possibilità di rilasciare il parere o l'autorizzazione prevista dall'art.3 del R.R. n.10/2009;
- nota prot. n. 1330 del 13.01.2015, con cui ARPA ha confermato il parere sfavorevole alla istanza di ampliamento della cava di calcare in atti;
- sopralluogo eseguito dal Comitato VIA Reg.le in data 19 gennaio 2015;
- giudizio favorevole di compatibilità ambientale con prescrizioni espresso, nella seduta del 20.01.2015, dal Comitato di VIA Reg.le, prot. del Servizio Ecologia n. AOO_089_699 del 21.01.2015;
- nota prot. n. AOO_089_791 del 22.01.2015 con cui il Servizio Ecologia ha trasmesso il parere del Comitato Reg.le VIA unitamente al parere ARPA prot. n. 2433 del 19.01.2015, invitando la società ad ottemperare alle richieste ivi contenute;
- nota acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. AOO_089_1248 del 29.01.2015, con cui la società ha trasmesso documentazione integrativa, parte integrante degli elaborati progettuali cui vengono riferite le determinazioni del procedimento;
- nota prot. n. AOO_036_3352 del 10.02.2015 con cui il Servizio Foreste - Sezione Provincia di Bari del Servizio Foreste, ha ribadito il parere espresso con nota prot.n.20280 del 30.09.2014, sottolineando che

senza le integrazioni richieste e previste dall'art.3 del R.R. n.10/2009 il parere relativo all'autorizzazione al taglio delle piante d'interesse forestale rimaneva negativo;

- nota prot. n. 7754-15 del 13.02.2015 del Settore Ambiente, Rifiuti, Contenzioso della Provincia di BAT, in cui veniva ribadito quanto già rilevato con la nota prot. n. 52093 del 11.09.2014;

- integrazioni trasmesse a mezzo pec del 19.02.2015, con cui la società ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa, parte integrante degli elaborati progettuali cui vengono riferite le determinazioni del procedimento;

- nota prot. n. 2678 del 24.02.2015 della SBAP di BA, BAT e FG in cui è espresso parere favorevole condizionato all'intervento in oggetto;

- nota prot. n. 11765-156 del 03.03.2015, con cui ARPA Puglia - Dipartimento provinciale di BAT ha trasmesso "parere favorevole alla Valutazione di Impatto Ambientale dell'opera in esame.."

- nota prot. n. 10768-15 del 04.03.2015, con cui la Provincia di BAT ha trasmesso il proprio contributo istruttorio, rappresentando che il comitato Tecnico Provinciale ha ritenuto superate le criticità precedentemente evidenziate;

Acquisiti i pareri definitivi espressi nel corso del procedimento, e di seguito sintetizzati:

- MiBAC - SBAP Ba e Fg, prot. n. 10023 del 15.10.2007, in cui è fatto presente che l'attività estrattiva non è assoggetta alle disposizioni di tutela ai sensi della parte II del d.Lgs. 42/2004;

- Regione Puglia - Ufficio Usi Civici, prot. n. 756/UC del 16.11.2007, in cui è comunicato "che le terre non risultano gravate da uso civico";

- MiBAC - SBA Ta, prot. n. 732 del 21.01.2008, in cui è comunicato che la zona nella quale ricade la cava di cui trattasi non è sottoposta a dichiarazione di interesse ai sensi del D.Lgs. 42/2004;

- Provincia di Bari - Servizio Protezione Civile Caccia e Pesca, prot. n. 2735.12.8 del 15.12.2009, n.226.12.08 del 27.01.2009, n.837.12.8 del 07.04.2009, in cui è fatto presente e ribadito che, "per quanto concerne le competenze di questo servizio in merito alla L. 157/92 e L.R. 27/98, non sussistono elementi ostativi all'ampliamento..";

- Comune di Minervino Murge - Settore Urbanistica e Ambiente, prot. n. 10029 del 05.09.2013, con cui è dichiarato che da un punto di vista urbanistico non si rilevano motivi ostativi all'ampliamento della cava, fatta salva l'esclusione dal progetto dell'area interessata dal corso d'acqua, segnalato nel corpo del parere, ed ogni altra limitazione che l'Autorità competente in materia vorrà prescrivere...;

- Regione Puglia - Servizio Foreste, prot. n. 2959 del 21.01.2008 e prot. n. AOO_036_20280 del 30.09.2013, con cui è comunicato che "i terreni interessati ai lavori di ampliamento della cava in oggetto NON risultano soggetti al vincolo per scopi idrogeologici ai sensi dell'art.1 del R.D.L. n. 3267/23, per cui non necessitano di nulla-osta forestale..."

- Autorità di Bacino Puglia, nota prot. n. 7491 del 28.07.2008 e n. 12843 del 03.10.2013, con cui è espresso parere di compatibilità dell'istanza di ampliamento per la cava in oggetto subordinando lo stesso alle azioni e condizioni illustrate nel medesimo parere;

- Servizio Urbanistica della Regione Puglia, atto dirigenziale n. 94 del 15.05.2014, con cui è stata rilasciata la autorizzazione paesaggistica e ridefinito e delimitato il perimetro autorizzato di espansione areale della cava;

- Comitato di VIA Reg.le, prot. del Servizio Ecologia n. AOO_089_699 del 21.01.2015, con cui è stato espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale con prescrizioni;

- ARPA - Dipartimento provinciale di BAT, prot. n. 11765-156 del 03.03.2015, con cui ARPA Puglia - Dipartimento provinciale di BAT ha espresso parere favorevole alla Valutazione di Impatto Ambientale dell'opera in esame condizionato;

- MiBAC - SBAP di BA, BAT e FG, prot. n. 2678 del 24.02.2015, con cui è espresso parere favorevole condizionato;

- Provincia di BAT, nota prot. n. 11765-156 del 04.03.2015, con il quale è stato espresso il superamento delle criticità precedentemente evidenziate.

Preso atto:

- dei lavori svolti nella Conferenza dei Servizi svoltasi in data 23/02/2015, il cui verbale è stato trasmesso con nota prot. del Servizio Ecologia n. AOO_089_2913 del 26.02.2014 alla società proponente ed a tutti gli Enti ed Amministrazioni a vario titolo coinvolti nel procedimento di che trattasi. In detta sede la società ha dichiarato, con riferimento al parere emesso dal Servizio Foreste della Regione Puglia prot. n. 2959 del 21.01.2008 e prot. n. AOO_036_20280 del 30.09.2013, che sui terreni interessati dall'ampliamento dell'attività di cava non sono presenti alberature;

- degli esiti della Conferenza dei Servizi decisoria svoltasi in data 04/03/2015, durante la quale è stato espresso parere favorevole alla compatibilità ambientale dell'intervento e il cui verbale è stato trasmesso con nota prot. del Servizio Ecologia n. AOO_089_3157 del 05.03.2015 alla società proponente ed a tutti gli Enti ed Amministrazioni a vario titolo coinvolti nel procedimento di che trattasi.

Considerato che:

- la società ha riformulato il progetto, adeguandolo alle prescrizioni ed indicazioni ricevute dagli Enti ed alle Amministrazioni coinvolte a vario titolo nel procedimento ed in particolare secondo quanto autorizzato con Atto Dirigenziale n.94 del 15 maggio 2014 del Servizio Urbanistica e tenuto conto delle prescrizioni impartite dall'Autorità di Bacino con nota prot. n. 7491 del 28.07.2008 e n. 12843 del 03.10.2013;

- i pareri definitivi ed i contributi istruttori ad ultimo espressi dagli Enti coinvolti nel procedimento sono relativi al progetto rimodulato ed adeguato alle prescrizioni ed indicazioni ricevute;

RITENUTO che, sulla base di tutto quanto esposto in narrativa, sussistano le condizioni per provvedere ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 13 della L.R. n. 11/2001 e smi, all'adozione del presente provvedimento di valutazione di impatto ambientale.

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33

Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso,

il Dirigente del Servizio Ecologia
della Regione Puglia

DETERMINA

- che le considerazioni, prescrizioni, dichiarazioni espresse in narrativa, si intendono tutte integralmente riportate e trascritte e parte integrante del presente provvedimento;
- di esprimere, sulla scorta del parere del comitato Reg.le VIA, dei lavori delle Conferenze dei servizi ed in particolare degli esiti della CdS del 23.02.2015 e della CdS decisoria del 04.03.2015 e di tutti i pareri e dei contributi resi dai vari soggetti intervenuti nel corso del procedimento, giudizio favorevole di compatibilità ambientale, per l'ampliamento dell'attività estrattiva, gestita dalla società Cementeria Costantinopoli S.r.l., sui terreni catastalmente individuati al Fg.11 p.lla 30, 62, 64, 65, 67 e p.lla 70 del Comune di Minervino Murge, a condizione che vengano ottemperate tutte le prescrizioni e gli adempimenti riportati in narrativa e nei seguenti allegati che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:
 - Allegato 1: Verbale della Conferenza dei Servizi decisoria del 04/03/2015, prot. n. AOO_089_3157 del 05.03.2015 e relativi allegati;
- di precisare che l'ampliamento oggetto del presente provvedimento è quello definito nel progetto rimodulato, così come rappresentato negli elaborati tecnici ad ultimo aggiornati/integrati, aventi data gennaio 2015 sul frontespizio.
- che il presente provvedimento:
 - è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
 - fa salve le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai successivi livelli di progettazione introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall'ente deputato al rilascio del titolo abilitativo finale;
 - fa salve le ulteriori prescrizioni relative alla fase di esercizio introdotte dagli Enti competenti al rilascio di atti autorizzativi, comunque denominati, per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall'ente deputato al rilascio del titolo autorizzativo;
 - fa salve, e quindi non comprese, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi in tema di patrimonio culturale eventualmente da rilasciare da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e della Regione;
 - fa salve le previsioni di cui agli articoli 96 e 97 del D.Lgs. 163/2006 e smi;
- che sia data espressamente e puntualmente evidenza alle Autorità competenti e agli Enti coinvolti nel procedimento del rispetto di tutte le prescrizioni, condizioni e precisazioni richiamate nel presente provvedimento ed espresse dai soggetti intervenuti, come nelle previsioni di cui agli artt. 54 e 55 del DPR 207/2010, nella verifica di compatibilità (art. 52 c. 1 lett. d) del DPR 207/2010;
- di stabilire che prima dell'inizio dei lavori, sia approvato il Piano di monitoraggio ambientale, con riferimento alle indicazioni contenute nel contributo istruttorio di ARPA - Dipartimento provinciale di BAT, prot. n. 11765-156 del 03.03.2015, e della Provincia di BAT, nota prot. n. 11765-156 del 04.03.2015;
- di stabilire che prima dell'inizio dei lavori, la società assicuri il pieno rispetto di tutte le prescrizioni formulate dai vari soggetti intervenuti nel procedimento, la cui ottemperanza dovrà essere garantita dagli Enti ciascuno per le prescrizioni formulate, dandone comunicazione all'Autorità Mineraria;
- di stabilire che la società Cementeria Costantinopoli, nella realizzazione e nell'esercizio dell'attività dovrà assicurare il pieno rispetto di tutte le prescrizioni/condizioni/raccomandazioni formulate dai vari

soggetti intervenuti nel procedimento e richiamate in narrativa, la cui ottemperanza dovrà essere garantita dagli Enti ciascuno per le prescrizioni formulate, nonché per quanto previsto dalla vigente normativa;

- di stabilire che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 26 co.6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., stante le caratteristiche dell'attività in oggetto, ha validità 20 anni.

- di notificare il presente provvedimento a cura del Servizio Ecologia a:

- Cementeria Costantinopoli S.r.l.- s.s. 93 Km. 76 85022 Barile (PZ) Basilicata.

- di trasmettere il presente provvedimento a cura del Servizio Ecologia a:

- Provincia di Bat;

- Comune di Minervino Murge;

- Consorzio di Bonifica Terre D'Apulia;

- ARPA Puglia - Dipartimento Provinciale Bat e Direzione;

- Direzione regionale per i BAP;

- Soprintendenza per i BAP e BA;

- Autorità di Bacino Puglia;

- Servizi Regionali:

• Urbanistica;

• Assetto del Territorio;

• Controllo e Gestione del PRAE - Attività Estrattive;

• Servizio Caccia e Pesca;

• Servizio Foreste.

- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Segretario della Giunta Regionale;

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm.ii..

Il presente provvedimento:

a) sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;

b) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;

c) sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;

d) sarà pubblicato sul BURP.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Funzionario

ing. L. Tornese

Il Dirigente del Servizio Ecologia

Ing. Antonello Antonicelli
